



LEGGE CONTRO IL CAPORALATO

Contro lo sfruttamento del lavoro



OBIETTIVO

Contrastare
lo sfruttamento
del lavoro diffuso
soprattutto in agricoltura



STRUMENTI

Confisca dei beni
e fino a 2000€
di sanzione per ogni
lavoratore reclutato.
Carcere.



CHI NE BENEFICIA

Oltre 400.000
lavoratori

SCOPRI DI PIÙ

APPROVATA LA LEGGE CONTRO IL CAPORALATO E ALTRE FORME DI SFRUTTAMENTO

Per contrastare una delle piaghe più gravi che affliggono la nostra agricoltura. Il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo diffuso soprattutto in agricoltura – secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato – coinvolge circa **400.000 lavoratori in Italia**, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, dal pomodoro ai prodotti della viticoltura.

CONTRO L'INTERMEDIAZIONE ILLICITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e per il datore di lavoro che utilizza o impiega manodopera reclutata anche – ma non necessariamente – con l'utilizzo di caporalato, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno, è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa **da 500 a 1.000 euro** per ciascun lavoratore reclutato.

Il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall'intervento del caporale) se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori. La fattispecie aggravata del reato prevede la reclusione - **da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro** per ciascun lavoratore reclutato - quando il reato di caporalato è compiuto mediante violenza o minaccia. Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore a tre, uno o più di essi sia minore di età ovvero i suddetti lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

L'INDICE DELLO SFRUTTAMENTO COINCIDE CON LA PRESENZA DI UNA O PIÙ CONDIZIONI:

1. retribuzioni reiterate palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. reiterata violazione dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria, delle ferie;
3. violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

CONFISCA DEI BENI

Viene introdotto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

FONDO ANTI-TRATTA

I proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono assegnati al Fondo anti-tratta, la cui operatività è estesa anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

RISULTATI

A maggio 2017 in Calabria arrestate 14 persone a cui, per la prima volta, è stato contestato il nuovo reato di caporalato. Sfruttavano braccianti con paghe da **15 euro** al giorno. Nuovi arresti anche a giugno e luglio 2017 in Puglia e Sicilia.